



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe corrispettive a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune - anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 08:30 presso la Sala Giunta del Municipio, a seguito di convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presente
CRAMEROTTI ALIDA	SINDACA	*
BEOZZO OSCAR	VICE SINDACO	*
COSER GIULIA	ASSESSORE	*
FERRARI LUCIANO	ASSESSORE	*
GIOVANNINI MARIA CHIARA	ASSESSORE	*

Presiede: ALIDA CRAMEROTTI - SINDACA

Verbalizza: FRANCO SPONGA – SEGRETARIO COMUNALE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **ALIDA CRAMEROTTI** nella sua qualità di sindaca assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

* * *

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

Premesso che:

- la disciplina normativa in materia è dettata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare dall'art. 1 comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC); la stessa è suddivisa in tre componenti; le prime due, una di tipo patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU) ed una riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) non sono più applicate a livello provinciale perché sostituite dall'IM.I.S.(Imposta immobiliare semplice), introdotta dalla L.P.

14/2014; la terza è riferita ai servizi ed è costituita dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 marzo 2012 è stato deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27.12.2013, che consente ai Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; con la medesima deliberazione è stato adottato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (ciò significa che continua ad essere applicata nel territorio comunale di Mezzocorona la cosiddetta tariffa puntuale).
- fino al 31 dicembre 2020 la tariffa adottata si è richiamata espressamente e strutturalmente al modello provinciale, che trovava il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. n. 5 dd. 14.04.1998 e ss.mm. (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti);
- a decorrere dal 01.01.2020, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022-2025, provvedendo a:
 1. fissare dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 2. confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
 3. rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia;
 4. prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie;
 5. confermare anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate.
- con deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), in particolare è stato introdotto un ulteriore parametro (CRI) che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%;
- con deliberazione 15/2022 ARERA definisce il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lg. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446;

L'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2) prevede che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'ente territorialmente competente che provvede alla validazione ed alla trasmissione dello stesso e delle tariffe ad ARERA;

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Aldeno non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono esercitate dal Comune medesimo. La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli altri aspetti ad essa collegati è affidata all'Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA).

L'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, approvato con deliberazione n. 9 di data 23.04.2024, espone per il 2025 un costo complessivo pari ad € 442.443, di cui € 247.394 di costi variabili ed € 195.049 di costi fissi, considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2025 rispetto al 2024 pari al 8,59% il totale delle entrate tariffarie 2025 ammonta ad € 442.443 di cui:

- € 247.394 per costi variabili;
- € 195.049 per costi fissi;

a seguito dell'applicazione del coefficiente di gradualità, pari ad 1 e del limite di crescita, pari al 8,59%;

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in "domestiche" e "non domestiche", entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Allo scopo ASIA ha inviato la proposta tariffaria (nota ns. prot. 3720 dd. 29.04.2025), i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2025 nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato:

	utenze domestiche	utenze non domestiche	totale
costi fissi	€ 173.200,40	€ 29.848,14	€ 203.048,54
costi variabili	€ 211.027,32	€ 36.366,95	€ 247.394,27
totale	€ 384.227,72	€ 66.215,09	€ 450.442,81

I costi fissi sono ripartiti tra gli utenti domestici e non domestici (rispettivamente 85% e 15%) in modo da garantire un'agevolazione per le utenze domestiche. Il totale dei costi fissi, come sopra riportato ed evidenziato nell'allegato prospetto (e pertanto anche il totale dei costi coperti dal gettito della tariffa) differisce per l'importo di € 8.000,00 dal totale dei costi fissi riportato nel PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze.

Come previsto all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.RI.P.), la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, mentre la quota servizi (pari al 40% del totale dei costi variabili) è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe 2025 per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie, per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di approvazione delle tariffe la quantificazione annua, si propone per l'anno 2025:

- la conferma anche per l'anno 2025 della riduzione della quota fissa per le utenze domestiche, esclusivamente residenti nel comune, praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica (art. 16 del Regolamento);
- la conferma della sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella

misura del 50% della “quota consumi” della parte variabile della tariffa (art. 18 comma 1 lett. a. del Regolamento), ove siano residenti persone che a causa di malattia e/o handicap, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati,;

- la conferma della sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura del 50% della “quota consumi” della parte variabile della tariffa (art. 18 comma 1 lett. b. del Regolamento), per le utenze domestiche di famiglie residenti nel Comune di Aldeno, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia, ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano già con contributo economico diretto;
- la conferma della sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto nella misura del 100 % per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non, nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche (art. 18 comma 2 lett. a. del Regolamento);
- la conferma dello sconto pari al 25% per i conferimenti della frazione secca non riciclabile, eccedente il volume ordinario di conferimento, che gli utenti residenti nel Comune conferiscono direttamente presso il C.R. (art. 19 del Regolamento).

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui agli articoli 16 (compostaggio) e 17 (distanza dalla postazione di conferimento) del vigente regolamento viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti;

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nel listino allegato;

Richiamato il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, che prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visti il listino delle tariffe rifiuti anno 2025 ed il listino delle attività varie inviati da ASIA con note ns. prot. n. 3720 del 29.04.2025 e n. 3269 del 10.04.2025;

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, resi dai Responsabili del servizio, così come allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Accertata la propria competenza a disporre;

Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;

Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;

Visti:

- la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- le deliberazioni di ARERA n. 363/2021 e 15/2022;
- il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3

maggio 2018, n. 2.

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 10.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il D.U.P. e il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 24.02.2025;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, le tariffe corrispettive per le utenze domestiche e non domestiche a copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti relative all'anno 2025 come da allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di confermare, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, anche per l'anno 2025, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio:

Nr. Componenti Nucleo Familiare Residente	Agevolazione Compostaggio €/anno
Componenti 1	€ 14,00
Componenti 2	€ 28,00
Componenti 3	€ 36,00
Componenti 4	€ 45,00
Componenti 5	€ 56,00
Componenti 6 o più	€ 65,00

- 4) di confermare anche per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) (utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia e/o handicap, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
- 5) di confermare anche per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) (utenze domestiche nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
- 6) di confermare anche per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 19, comma 3 "Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.)" lo sconto pari al 25% da applicare alla tariffa base di cui al punto n. 1 del dispositivo, per il conferimento della frazione secca non riciclabile direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti dall'Ente gestore A.S.I.A. di Lavis, ribadendo e richiamando i criteri e le modalità stabiliti ed approvati con deliberazione giunta dd. 3 ottobre 2012 n. 96;
- 7) di prevedere, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 18 comma 2 lett. a. del regolamento, la sostituzione del Comune nella misura del 100% per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro;
- 8) di demandare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale e l'imputazione corretta al Bilancio comunale del mancato gettito di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 precedenti;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 bis del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, è prevista secondo la seguente tabella:

Riduzione totale o parziale della quota variabile della	Unità	Importo
---	-------	---------

tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	misura	unitario
Quota Consumi secco indifferenziato/ingombranti	€ litro/kg	Tariffa dovuta in base agli effettivi svuotamenti
Quota servizi per frazione organica da cucine e mense	Quota servizi	-20%
Quota servizi per frazione carta e cartone	Quota servizi	-20%
Quota servizi per imballaggi in plastica (accordo ANCI CONAI)	Quota servizi	-20%
Quota servizi imballaggi in vetro	Quota servizi	-20%
Quota servizi rifiuti al CR esclusi organico, secco ind/ing, carta e cartone, imb in plastica e vetro	Quota servizi	-20%

10) di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2025;

11) di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;

12) di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune, sezione trasparenza rifiuti;

13) di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA.

Si dispone che, ai sensi dell'art. 183, c. 1 e 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018. n. 2 e ss. mm.;*

e, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm. della L.P. 23/92 e s.m., alternativamente:

- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199*

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

In ogni caso, contro il presente provvedimento, è possibile adire la competente autorità giurisdizionale in relazione ai vizi sollevati.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA

dott.ssa ALIDA CRAMEROTTI

firmato digitalmente



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FRANCO SPONGA

firmato digitalmente

ALLEGATI

- Listino tariffe 2025 (impronta:
C11F83A42E38082A4F9E1D223AE17569A3EDA5D583BFF89707B29D19D7103C8C)
- Listino attività varie ASIA (impronta:
4FDC26CEFE8D9507AD3AAD96934E7E585478A83FA718416685566D363AF3F51A)